

STATUTO

FEDERALBERGHI Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo



FEDERALBERGHI

APPROVATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
ROMA 24 GENNAIO 1994

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
RIMINI 25 MAGGIO 2001

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
MERANO 16 MARZO 2004

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
ROMA 7 MARZO 2006

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
ROMA 25 SETTEMBRE 2009

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
ROMA 29 OTTOBRE 2010

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
SORRENTO 20 APRILE 2013

MODIFICATO DALL'ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA
ROMA 16 MARZO 2016

INDICE DEGLI ARTICOLI

TITOLO I - I PRINCIPI

- Art. 1 - Denominazione e ambiti della rappresentanza
- Art. 2 - Le componenti del Sistema organizzativo di rappresentanza
- Art. 3 - Scopi
- Art. 4 - Contrattazione collettiva

TITOLO II - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

- Art. 5 - Soci - Requisiti di appartenenza
- Art. 6 - Stato di socio - Obblighi
- Art. 7 - Unioni regionali
- Art. 8 - Commissario federale
- Art. 9 - Ruolo, compiti e funzioni delle Associazioni territoriali
- Art. 10 - Ruolo, compiti e funzioni dei Sindacati nazionali
- Art. 11 - Ruolo, compiti e funzioni delle Unioni regionali
- Art. 12 - Assetto contributivo del Sistema
- Art. 13 - Cessazione del rapporto associativo

TITOLO III - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

- Art. 14 - Organi della Federazione
- Art. 15 - L'Assemblea
- Art. 16 - Ordinamento dell'Assemblea
- Art. 17 - Competenze dell'Assemblea
- Art. 18 - Assemblea ordinaria e straordinaria - Convocazioni - Deliberazioni
- Art. 19 - Validità dell'Assemblea - Deliberazioni
- Art. 20 - Consiglio Direttivo
- Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo
- Art. 22 - Riunioni del Consiglio Direttivo
- Art. 23 - Giunta Esecutiva
- Art. 24 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva
- Art. 25 - Il Presidente
- Art. 26 - I Vice Presidenti
- Art. 27 - Il Tesoriere
- Art. 28 - Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 29 - Collegio dei Probiviri
- Art. 30 - Comitati Nazionali
- Art. 31 - Comitato Nazionale Giovani Albergatori
- Art. 32 - Disposizioni generali sui Comitati Nazionali
- Art. 33 - Commissioni Consultive
- Art. 34 - Disposizioni generali sulle cariche
- Art. 35 - Il Direttore Generale

TITOLO IV - FONDO COMUNE - BILANCIO PREVENTIVO - CONTO CONSUNTIVO

- Art. 36 - Fondo Comune
- Art. 37 - Bilancio Preventivo - Conto consuntivo

TITOLO V - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 38 - Principi generali

Art. 39 - Coordinamento con le norme costituzionali

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

TITOLO I - I PRINCIPI

Art. 1 - Denominazione e ambiti della rappresentanza

1. La Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo, in forma abbreviata FEDERALBERGHI, è l'espressione nazionale unitaria delle imprese che operano nel settore turistico ricettivo organizzate nelle associazioni che la costituiscono.
2. La Federazione non ha fini di lucro né vincoli con partiti o movimenti politici. Ha sede in Roma e durata illimitata.

Art. 2 - Le componenti del Sistema organizzativo di rappresentanza

1. La Federazione, unitamente alle Associazioni territoriali, ai Sindacati nazionali, alle Unioni regionali, costituisce, ai vari livelli, il Sistema organizzativo di rappresentanza e tutela delle imprese turistico ricettive. La Federazione persegue l'obiettivo del completo inquadramento delle imprese nelle diverse componenti il Sistema: ciò quale requisito per la coesione di quest'ultimo e quale condizione per assicurare una piena equità nei vincoli associativi delle imprese.
2. Ogni impresa che entra a far parte del Sistema organizzativo di Federalberghi è titolare di un rapporto associativo, in virtù del quale ha diritto a partecipare alla vita associativa per il tramite delle organizzazioni di cui all'articolo 5 ed ha l'obbligo di rispettare il presente statuto e gli statuti delle altre componenti del sistema, anche in ordine alla contribuzione.
3. Le Associazioni territoriali rappresentano le imprese e possono avere giurisdizione subregionale, in una o più province, o nel più ristretto ambito di una località turistica.
4. I Sindacati nazionali rappresentano le imprese turistico ricettive accomunate da caratteristiche e finalità analoghe o imprese di altre categorie turistiche.
5. Le Unioni regionali rappresentano, nel contesto organizzativo, il livello istituzionale di rappresentanza degli interessi delle Associazioni territoriali, che a tal fine sono tenute alla loro costituzione.
6. Possono aderire alla Federazione gli enti, istituti e organismi, pubblici o privati, anche di natura consortile e/o cooperativa, che condividono e perseguono finalità valori e principi in armonia con quelli federali. Il rapporto di adesione è regolato sulla base di accordi deliberati dal Consiglio Direttivo della Federazione.
7. La Federazione adotta un codice etico che ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema organizzativo di rappresentanza federale e delle imprese alle stesse aderenti. Il codice etico è allegato al presente statuto e ne costituisce parte integrante.

Art. 3 – Scopi

1. La Federazione, quale soggetto politico orientato allo sviluppo delle imprese, ha per scopi:
 - a la tutela e la rappresentanza degli interessi sociali ed economici delle imprese in essa organizzate nei confronti delle istituzioni pubbliche e private nonché delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali nazionali, comunitarie ed internazionali;
 - b la valorizzazione degli interessi economici e sociali degli imprenditori ed il riconoscimento del ruolo sociale degli stessi.
2. In vista di tali scopi, essa è impegnata in particolare nelle seguenti attività:
 - a stipulare i contratti di lavoro a carattere nazionale;
 - b svolgere attività scientifica e sistematica di indagine, analisi e ricerche su argomenti di carattere economico, sociologico, culturale e tecnico, avvalendosi anche del proprio Centro Studi, il quale, nel quadro degli obiettivi della Federazione, realizza le attività necessarie per una più approfondita e anticipata conoscenza, interpretazione e previsione dei fenomeni generali di sviluppo del settore;
 - c promuovere la formazione imprenditoriale e l'elevazione culturale degli imprenditori associati e degli addetti del settore;
 - d promuovere l'offerta turistico ricettiva nazionale;
 - e assistere e coordinare le Associazioni, le Unioni regionali e i Sindacati nazionali nelle attività di tutela e promozione delle imprese associate nei rispettivi ambiti di competenza;
 - f operare per il miglioramento strutturale delle Associazioni e delle Unioni regionali e dei Sindacati Nazionali in modo da favorirne l'efficienza e lo sviluppo;
 - g designare e nominare propri rappresentanti in tutti i consessi nei quali tale rappresentanza sia prevista o consentita;
 - h verificare e garantire che gli statuti delle Associazioni, delle Unioni regionali e dei Sindacati nazionali e lo svolgimento della loro vita associativa siano conformi ai principi contenuti nel presente Statuto;

- i. svolgere azione conciliativa nelle controversie che coinvolgono il Sistema federale, in tutte le sue componenti;
- j. avviare, partecipare, finanziare, o contribuire ad ogni iniziativa che in modo diretto, mediato o strumentale permetta o faciliti il raggiungimento dei propri fini istituzionali, anche costituendo o partecipando ad istituti, società, associazioni od enti, di qualsiasi natura giuridica nonché compiendo operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie o creditizie;
- k. esercitare ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi e disposizioni di Autorità pubbliche, o da deliberazioni dei propri organi.

Art. 4 - Contrattazione collettiva

1. La stipulazione di contratti e accordi collettivi nazionali spetta alla Federazione, che vi provvede, previa consultazione delle componenti del Sistema Organizzativo Federale, mediante un'apposita Commissione sindacale presieduta dal Presidente federale o da un suo delegato.
2. La Commissione sindacale è nominata dal Consiglio Direttivo ed opera su suo mandato e secondo le sue direttive. Nella Commissione sindacale deve essere comunque assicurata adeguata e qualificata rappresentanza di tutte le componenti del Sistema Organizzativo Federale. Fanno parte di diritto della Commissione sindacale i Presidenti dei Comitati Nazionali ed i Presidenti dei Sindacati nazionali.
3. La stipulazione di eventuali contratti o accordi integrativi dovrà avvenire in coerenza con gli indirizzi di politica sindacale della Federazione.

TITOLO II - IL SISTEMA ORGANIZZATIVO

Art. 5 - Soci - Requisiti di appartenenza

1. Le Associazioni territoriali e i Sindacati nazionali hanno titolo per aderire alla Federazione in qualità di soci, a tal fine devono allegare alla domanda di ammissione copia del proprio statuto e degli eventuali regolamenti.
2. La domanda di adesione non può essere presa in considerazione se lo statuto del richiedente non sia conforme ai principi del presente Statuto ed allo statuto - quadro approvato dal Consiglio Direttivo. Lo statuto del richiedente deve comunque prevedere l'obbligo dell'adesione a tutte le componenti del Sistema organizzativo federale, norme idonee a favorire l'associazionismo delle imprese, nonché sistemi elettivi tali da assicurare adeguata rappresentanza alle imprese dei vari tipi e dimensioni ed una adeguata rotazione e durata delle cariche in conformità a quanto prescritto nell'art. 34 del presente Statuto.
3. Le associazioni costituite fra imprese localizzate nel territorio di competenza di una Associazione territoriale aderente alla Federazione, potranno essere ammesse in qualità di socie solo previo assenso dell'Associazione già aderente, sentita l'Unione Regionale competente, salvo eccezionali e temporanee deroghe deliberate dal Consiglio Direttivo della Federazione per motivate esigenze.
4. Le imprese che costituiscono espressione di aziende multinazionali e le imprese che, operando in più regioni, gestiscono almeno n. 5 esercizi per complessive n. 500 camere, possono aderire ai vari livelli del Sistema organizzativo per il tramite della Federazione, nel rispetto del principio del doppio inquadramento.
5. Al fine di consentire di partecipare alla vita associativa anche alle imprese che operano in territori in cui non hanno giurisdizione Associazioni territoriali ad essa aderenti, Federalberghi può istituire delegazioni territoriali, in conformità a quanto previsto con regolamento approvato dal proprio Consiglio Direttivo, che ne disciplinerà anche le modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo in seno agli organi federali.
6. Potranno essere ammesse in qualità di Sindacato nazionale le associazioni costituite fra imprese accomunate da affinità di interessi o di problemi, la cui rappresentanza non trovi, a giudizio della Giunta esecutiva, adeguata espressione nell'ambito degli organismi già costituiti o istituzionalmente previsti dal presente Statuto.
7. L'ammissione dei soci è di competenza della Giunta Esecutiva. Contro le eventuali deliberazioni di rigetto è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ufficiale. Il Consiglio Direttivo è tenuto a prendere in esame il ricorso nella prima riunione successiva all'inoltro; la decisione del Consiglio Direttivo è definitiva.
8. L'adesione alla Federazione ha carattere permanente e decorre dalla data di accoglimento della domanda; la eventuale disdetta, deliberata in sede assembleare, va comunicata alla Federazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il 30 giugno e avrà effetto a partire dall'anno successivo.

Art. 6 - Stato di socio - Obblighi

1. I soci della Federazione sono tenuti a far osservare alle imprese associate l'obbligatorietà del completo inquadramento nelle componenti territoriali e nazionali del Sistema organizzativo federale.

2. L'adesione alla Federazione comporta altresì l'obbligo:
- a. di accettare e di osservare il presente Statuto ed il Codice Etico, e di attenersi alle deliberazioni e alle direttive adottate in materia sindacale dagli Organi Federali;
 - b. di consultarsi e prestarsi mutua collaborazione nello studio e nella trattazione dei problemi di comune interesse;
 - c. di consultare la Federazione e uniformarsi alle sue direttive prima di adottare deliberazioni su argomenti che involgano questioni di principio e possano comunque pregiudicare gli interessi generali delle imprese rappresentate;
 - d. di comunicare alla Federazione le modifiche apportate ai propri statuti e regolamenti, che, comunque, non potranno essere in contrasto con il presente Statuto;
 - e. di fornire i dati delle aziende associate e tutti gli elementi richiesti dal regolamento di esecuzione del presente Statuto per l'inserimento nel Registro delle imprese e di comunicare alla Federazione, almeno una volta all'anno le variazioni verificatesi;
 - f. di non aderire ad altri organismi sindacali aventi finalità analoghe o incompatibili con quelle perseguite dalla Federazione. La Giunta Esecutiva è competente a deliberare per i casi di incompatibilità o di analogia dei fini e per autorizzare eventuali deroghe;
 - g. di assumere nella propria denominazione anche la sigla "FEDERALBERGHI".

Art. 7 - Unioni regionali

1. Le Associazioni territoriali aderiscono alla propria Unione regionale, assicurandone adeguato finanziamento.
2. La Federazione, su delibera della Giunta esecutiva, promuove la costituzione delle Unioni regionali, laddove non vi abbiano ancora provveduto le Associazioni territoriali, secondo quanto stabilito dal Regolamento.
3. Al fine di contribuire allo sviluppo delle Unioni regionali ed al loro miglior funzionamento su tutto il territorio nazionale, è istituito il Fondo Nazionale di Sviluppo regionale, alimentato ogni anno da una aliquota non superiore al 20% delle entrate contributive dirette e indirette della Federazione, determinata dall'Assemblea in sede di delibera contributiva su proposta del Consiglio Direttivo. Le risorse del Fondo dovranno contribuire al finanziamento delle singole Unioni regionali proporzionalmente al gettito contributivo nazionale complessivamente riferibile a ciascuna Regione.
4. L'adesione delle Associazioni territoriali alla Federazione comporta l'obbligo per esse di aderire alle rispettive Unioni Regionali. L'adesione alle rispettive Unioni regionali comporta per le Associazioni territoriali l'obbligo di aderire alla Federazione. L'inosservanza di tali obblighi comporta per le Associazioni territoriali rispettivamente la decadenza della qualità di socio della Federazione e la decadenza della qualità di socio dell'Unione regionale, salvo eccezionali e temporanee deroghe deliberate dal Consiglio Direttivo della Federazione per motivate esigenze.
5. Gli statuti delle Unioni regionali devono essere conformi allo statuto - quadro approvato dal Consiglio Direttivo della Federazione e devono improntarsi ai principi di democraticità previsti nel comma 2 dell'art. 5. In materia di durata e rotazione nella titolarità delle cariche gli statuti delle Unioni regionali devono conformarsi a quanto previsto nell'art. 34 del presente Statuto.
6. Le Unioni Regionali, salvo quanto può essere diversamente disposto dal Consiglio Direttivo per le Regioni e le Province a Statuto speciale, devono assumere nella propria denominazione anche quella della "FEDERALBERGHI".
7. Al fine di armonizzare le iniziative regionali con la politica federale è istituita la Conferenza delle Unioni Regionali, composta dai Presidenti delle Unioni Regionali stesse o loro delegati. La Conferenza è presieduta dal Presidente federale.

Art. 8 - Commissario federale

1. Qualora presso una componente del Sistema organizzativo federale siano emerse disfunzioni o gravi inefficienze nella gestione organizzativa o amministrativa della stessa o delle sue strutture, dirette o indirette, il Presidente federale può nominare un suo delegato, con il compito di accertare la situazione e di individuare e proporre iniziative idonee a sanare i vizi e le carenze emersi.
2. Il Presidente, sentita la Giunta, può nominare un Commissario su richiesta motivata dell'organizzazione interessata o quando ciò sia suggerito da circostanze o esigenze gravi.
3. Il Commissario ha tutti i poteri direttivi previsti nello statuto delle organizzazioni interessate.

Art. 9 - Ruolo, compiti e funzioni delle Associazioni territoriali

Le Associazioni territoriali:

- a) sono soggetti costituenti il Sistema organizzativo federale per la rappresentanza, tutela ed assistenza delle imprese associate sul territorio;
- b) rappresentano la Federazione nei rapporti con le Amministrazioni, enti ed istituzioni locali;
- c) organizzano servizi alle imprese associate e ne incentivano lo sviluppo;
- d) assistono le imprese dei Sindacati nazionali nel perseguimento dei loro particolari interessi sul territorio

Art. 10 - Ruolo, compiti e funzioni dei Sindacati nazionali

I Sindacati nazionali:

- a) sono soggetti costituenti il Sistema organizzativo federale per la rappresentanza, tutela ed assistenza degli interessi particolari di gruppi di imprese con caratteristiche o finalità analoghe;
- b) d'intesa con la Federazione, provvedono alla rappresentanza unitaria degli interessi delle imprese loro associate e determinano i comportamenti conformi e comuni in materia sociale e sindacale, nonché nelle questioni ritenute di interesse comune delle imprese;
- c) si avvalgono delle strutture associative territoriali per il perseguimento di interessi legati al territorio ed assicurano l'adesione delle loro imprese alle Associazioni territoriali, salvo eccezionali deroghe deliberate dal Consiglio Direttivo per motivate esigenze.

Art. 11 - Ruolo, compiti e funzioni delle Unioni regionali

Le Unioni regionali:

- a) sono soggetti costituenti il Sistema organizzativo federale per la rappresentanza, tutela ed assistenza degli interessi delle Associazioni territoriali in ambito regionale;
- b) rappresentano la Federazione nei rapporti con le Amministrazioni, enti ed istituzioni regionali;
- c) sostengono e coordinano l'azione delle Associazioni territoriali nell'espletamento delle funzioni di rilevanza regionale o sovraprovinciale;
- d) concorrono, nei modi e nelle forme più opportune, alla definizione di politiche organiche per il turismo nell'ambito regionale, assicurando a tal fine la partecipazione alle scelte di programmazione delle istituzioni regionali;
- e) designano o nominano propri rappresentanti o delegati in consessi, enti, organismi o commissioni regionali presso i quali la rappresentanza degli interessi regionali delle imprese sia richiesta o ammessa;
- f) rappresentano regionalmente il Sistema Federale favorendo la diffusione e la realizzazione di programmi e progetti di sistema anche attraverso l'attività svolta da apposite strutture di servizio promosse o partecipate dalla stessa Unione regionale;
- g) svolgono attività di ricerca e formazione professionale, anche utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal sistema organizzativo
- h) promuovono l'immagine della Federazione nel territorio regionale;
- i) possono esercitare attività editoriali;
- j) possono promuovere in ambito regionale la costituzione di enti, istituti o società, ovvero assumere partecipazioni, ove ciò risulti funzionale al perseguimento degli scopi sociali e di quelli previsti nel presente articolo;
- k) svolgono al livello regionale altre attività e funzioni che siano ad esse delegate dalla Federazione e dalle Associazioni territoriali.
- l) esercitano le funzioni di raccordo, quando esista la struttura, con il sistema di associazione regionale tra le federazioni del settore turismo aderenti al sistema confederale.

Art. 12 - Assetto contributivo del Sistema

1. Le imprese provvedono a finanziare le diverse componenti del Sistema organizzativo di rappresentanza.
2. I soci della Federazione sono tenuti a far osservare alle imprese associate l'obbligo di cui al precedente comma.
3. La determinazione della misura dei contributi dovuti dalle imprese ai sensi dei commi precedenti tiene conto della capacità contributiva delle imprese stesse e avviene secondo i criteri di proporzionalità decrescenti stabiliti dal regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione stabilisce altresì le modalità di accertamento e riscossione del contributo.
4. Le Associazioni territoriali riscuotono e trasmettono alla Federazione il contributo annuo diretto posto a loro carico e versato da tutte le imprese associate per il finanziamento della Federazione.

5. Il contributo di cui al comma 4 è determinato annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
6. L'esercizio dei diritti sociali è condizionato al pagamento dei contributi associativi entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
7. Le quote ed i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

Art. 13 - Cessazione del rapporto associativo

1. Lo stato di socio viene a cessare:
 - a) per lo scioglimento della Associazione territoriale o del Sindacato nazionale;
 - b) per recesso con l'osservanza dei termini di cui al comma 6 dell'art. 5;
 - c) per esclusione deliberata dalla Giunta esecutiva in caso di morosità nel pagamento dei contributi di cui all'art. 12;
 - d) per esclusione deliberata dalla Giunta esecutiva nell'ipotesi d'inadempienza agli obblighi assunti a norma del presente Statuto e qualora siano apportate modifiche al proprio statuto che contrastino con i principi fondamentali previsti nel presente Statuto.
2. Avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Consiglio Direttivo, che lo esamina e decide in via definitiva nella sua prima riunione.

TITOLO III - ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 14 - Organi della Federazione

Organi della Federazione sono:

- a. l'Assemblea Generale;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. la Giunta Esecutiva;
- d. il Presidente;
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- f. il Collegio dei Probiviri.

Art. 15 - L'Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutte le componenti del sistema organizzativo. Ciascuna di esse ha diritto ad un voto.
2. Oltre ai voti di cui al precedente comma, alle componenti del Sistema Organizzativo Federale sono attribuiti, in ragione dei contributi, diretti ed indiretti, dovuti e corrisposti alla Federazione dalle imprese associate nell'esercizio finanziario precedente la data di convocazione della riunione assembleare, un ulteriore voto per ogni scaglione di contribuzione.
3. Lo scaglione di contribuzione è pari all'ammontare del contributo minimo annuale dovuto dai soci per l'adesione alla Federazione.
4. La frazione di voto si arrotonda all'unità immediatamente inferiore o superiore, a seconda che superi o meno la metà di un voto.
5. Al fine di consentire la più ampia rappresentanza degli interessi di tutte le componenti del Sistema Organizzativo Federale in Assemblea, i voti di cui al comma 2 sono ripartiti tra le stesse secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
6. L'esercizio del diritto di voto è subordinato all'integrale pagamento dei contributi addebitati. Al socio ammesso nel corso dell'esercizio in cui si svolge l'Assemblea è attribuito un voto.
7. Il calcolo dei voti spettanti a ciascun socio viene effettuato sulla base dei contributi versati direttamente o indirettamente dalle imprese associate per il finanziamento della Federazione. I contributi versati dalle imprese inquadrate in un Sindacato nazionale sono a quest'ultimo imputati.

Art. 16 - Ordinamento dell'Assemblea

1. Al fine di consentire la più ampia rappresentanza degli interessi locali in Assemblea, le Associazioni territoriali ripartiscono i voti loro spettanti a più delegati.
2. Le altre componenti del Sistema Organizzativo Federale possono attribuire i voti loro spettanti anche ad un solo delegato.

3. La designazione dei delegati deve essere comunicata per iscritto alla Federazione almeno 24 ore prima della data della riunione assembleare.
4. In caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea, sopravvenuta alla comunicazione della designazione, è consentita la delega dei propri voti ad altro delegato. Ciascun delegato non può essere portatore di più di due deleghe oltre la propria.

Art. 17 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a) determina gli indirizzi di carattere generale dell'azione della Federazione, vincolanti per il Sistema organizzativo federale;
 - b) delibera in merito alla relazione sulla attività svolta dalla Federazione;
 - c) delibera sul bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e ratifica gli eventuali assestamenti;
 - d) delibera sul bilancio preventivo per l'anno successivo, sulla proposta del Consiglio Direttivo relativa ai contributi associativi, anche integrativi, al contributo minimo, nonché alla misura delle entrate contributive da destinare al Fondo Nazionale di Sviluppo Regionale e ad interventi straordinari deliberati per finalità perequative del sistema associativo;
 - e) elegge con votazione a scrutinio segreto il Presidente federale, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proibiviri;
 - f) delibera sulle mozioni, interpellanze o interrogazioni che vengano iscritte nell'ordine del giorno, e su ogni altro argomento inserito nell'ordine del giorno;
 - g) può conferire la distinzione di Presidente onorario e di Consigliere onorario della Federazione per meriti eccezionali o speciali acquisiti nel campo turistico alberghiero o organizzativo.
3. L'Assemblea straordinaria:
 - a) approva le modifiche statutarie;
 - b) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno;
 - c) delibera sullo scioglimento della Federazione e sulla devoluzione del patrimonio della stessa ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 - Assemblea ordinaria e straordinaria - Convocazioni - Deliberazioni

1. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata dal Presidente federale almeno una volta all'anno, normalmente entro il mese di maggio. Il Presidente convoca inoltre l'Assemblea ordinaria quando il Consiglio Direttivo o tanti soci che rappresentino almeno il 33% dei voti complessivi ne facciano richiesta motivata contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria è convocata quando il Presidente federale lo ritenga opportuno, ovvero quando il Consiglio Direttivo o tanti soci che rappresentino almeno il 33% dei voti complessivi ne facciano richiesta motivata contenente gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della domanda.
3. In caso di inerzia del Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La convocazione avviene a mezzo lettera raccomandata spedita ai Soci almeno 15 giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata anche via telegrafo, telex, telefax o a mezzo di posta elettronica, fino a 8 giorni prima della data della riunione.
5. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.

Art. 19 - Validità dell'Assemblea - Deliberazioni

1. L'Assemblea è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, quando siano presenti tanti membri che rappresentino la metà più uno dei voti rappresentati;
 - b) in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorse due ore dalla prima convocazione, qualunque sia il numero dei voti rappresentati.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei voti presenti nella singola sessione. In caso di parità di voti si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
3. L'Assemblea nomina nel proprio seno il presidente, tre scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ad essa. Nelle Assemblee indette per modifiche statutarie o per lo scioglimento della Federazione il presidente è assistito da un notaio, che assume le funzioni di segretario.
4. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal presidente dell'Assemblea, a meno che l'Assemblea stessa decida un metodo diverso e fatti salvi i casi diversamente regolati dal presente Statuto.
5. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza di un numero di delegati che disponga di almeno il 60% dei voti complessivi spettanti ai soci. Le deliberazioni sono adottate con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati in Assemblea.
6. Per lo scioglimento della Federazione è necessario il voto favorevole di un numero di rappresentanti che dispone del 75% dei voti spettanti alla totalità dei soci.

Art. 20 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente nazionale che lo presiede;
- b) dai Presidenti delle Unioni regionali;
- c) dai Presidenti dei Sindacati nazionali;
- d) dal Presidente del Comitato Nazionale Giovani Albergatori;
- e) da 27 membri in rappresentanza delle Associazioni territoriali divisi tra le stesse proporzionalmente al gettito contributivo;
- f) da un numero non superiore a 8 membri cooptati su proposta del Presidente.

Art. 21 - Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) nell'ambito del programma di azione della Federazione, approvato dall'Assemblea, specifica le direttive di massima e verifica successivamente le fasi di attuazione del programma stesso;
- b) formula le direttive per l'ordinato svolgersi dei rapporti associativi e per lo sviluppo del Sistema organizzativo federale,
- c) approva la stipula dei contratti di lavoro a carattere collettivo;
- d) approva la Relazione annuale sull'attività svolta dalla Federazione, il bilancio preventivo, nonché le eventuali variazioni allo stesso, ed il conto consuntivo predisposti dalla Giunta Esecutiva, da sottoporre all'Assemblea;
- e) propone all'Assemblea la misura dei contributi associativi, anche integrativi, nonché quella del contributo minimo;
- f) propone all'Assemblea l'aliquota non superiore al 20% delle entrate contributive dirette e indirette della Federazione da destinare al Fondo Nazionale di Sviluppo regionale;
- g) propone all'Assemblea la misura delle entrate contributive da destinare ad interventi straordinari deliberati per finalità perequative del sistema associativo;
- h) delibera, su proposta della Giunta Esecutiva, criteri, modalità e termini per la riscossione dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le relative eventuali deroghe;
- i) delibera i regolamenti della Federazione e di esecuzione dello Statuto;
- j) approva il Regolamento per la ripartizione dei voti tra le componenti del Sistema Organizzativo;
- k) può richiedere la convocazione della Assemblea ordinaria e straordinaria, fissandone l'ordine del giorno;
- l) decide sui ricorsi contro le delibere della Giunta Esecutiva;
- m) può cooptare, su proposta del Presidente e con il gradimento delle Associazioni territoriali di provenienza dei cooptandi, fino a 8 Consiglieri, al fine di assicurare la migliore rappresentatività delle diverse componenti organizzative territoriali;
- n) nomina la Commissione di Designazione di cui al comma 2 dell'art. 25;
- o) elegge tra i suoi componenti dieci membri della Giunta Esecutiva;
- p) elegge tra i suoi componenti, su proposta del Presidente, cinque Vicepresidenti ed il Tesoriere;
- q) nomina la Commissione sindacale di cui all'art.4;

- r) può istituire Comitati Nazionali finalizzati a rappresentare le istanze unitarie delle imprese accomunate da particolari caratteristiche, tenuto conto dell'evoluzione delle esigenze del Sistema organizzativo federale, nominando al suo interno, su proposta del Presidente, i delegati a presiederli, e disciplinando con apposito Regolamento la loro composizione e funzionamento;
- s) provvede, su proposta del Presidente, alla designazione dei rappresentanti della Federazione in tutti gli Enti ed Organi in cui tale rappresentanza sia prevista, richiesta o consentita;
- t) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio immobiliare, ed in genere su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- u) esercita gli altri compiti attribuitigli dal presente Statuto e promuove ed attua quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini statutari e per favorire la partecipazione degli aderenti alla vita della Federazione.

Art. 22 - Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato almeno tre volte all'anno ovvero su richiesta della metà più uno dei suoi componenti, o su delibera della Giunta Esecutiva o per iniziativa del Presidente federale.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente, o in caso di sua inerzia dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, per mezzo di lettera raccomandata, spedita almeno dieci giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza la convocazione può essere inviata anche via telegrafo, telex, telefax o a mezzo di posta elettronica, fino a cinque giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.
3. Il Consiglio Direttivo, presieduto dal Presidente, è validamente costituito:
 - a) in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti;
 - b) in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorsa un'ora dalla prima convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei componenti.
4. Ciascun membro dispone di un voto e le deliberazioni sono prese con il consenso della metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, fatti salvi i casi diversamente regolati dal presente Statuto.
6. E' ammessa la delega ad un altro Consigliere proveniente dalla stessa Unione regionale o dallo stesso Sindacato nazionale. Qualora l'Unione regionale o il Sindacato nazionale siano rappresentati da un solo Consigliere, questi potrà nominare un proprio delegato. Ciascun Consigliere non può essere portatore di più di una delega.
7. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, come uditori, anche persone estranee al Consiglio stesso, senza diritto di voto.

Art. 23 - Giunta Esecutiva

1. La Giunta Esecutiva, presieduta dal Presidente nazionale, è composta dal Vice Presidente Vicario, dai cinque Vice Presidenti, dal Tesoriere, dal Presidente del Comitato Nazionale Giovani Albergatori e da dieci membri nominati dal Consiglio Direttivo.
2. La Giunta è convocata, di regola ogni mese, dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con un preavviso non inferiore a dieci giorni. In caso di urgenza la convocazione può essere fatta anche via telegrafo, telex, telefax o a mezzo di posta elettronica, fino a cinque giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.
3. La Giunta è validamente costituita:
 - a) in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno dei suoi componenti;
 - b) in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorsa un'ora dalla prima convocazione, quando sia presente almeno un terzo dei componenti.
4. Ciascun membro dispone di un voto e le deliberazioni sono prese con il consenso della metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 24 - Attribuzioni della Giunta Esecutiva

La Giunta Esecutiva:

- a) nell'ambito delle direttive del Consiglio Direttivo, indirizza e dirige l'attività della Federazione e ne controlla i risultati;
- b) delibera, su proposta del Presidente, l'ordinamento della struttura operativa della Federazione;
- c) nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Direttore Generale ed il personale dirigente;
- d) redige annualmente la Relazione sull'attività svolta dalla Federazione, nonché, su proposta del Tesoriere, il bilancio preventivo e quello consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo;

- e) propone al Consiglio Direttivo i criteri, le modalità ed i termini per la riscossione dei contributi associativi, anche integrativi, nonché le eventuali deroghe;
- f) costituisce, su proposta del Presidente, le Commissioni Consultive di cui all'art. 33, nominandone i rispettivi Presidenti e componenti;
- g) ha la custodia del patrimonio federale e provvede alla gestione del fondo comune;
- h) delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- i) delibera sulle eventuali azioni giudiziarie attive e passive;
- j) delibera la costituzione delle Unioni regionali, qualora non vi provvedano le Associazioni Territoriali;
- k) esamina ed adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, al quale riferisce per la ratifica alla prima riunione successiva di questo;
- l) può convocare in via straordinaria il Consiglio Direttivo;
- m) delibera su tutti gli atti di ordinaria amministrazione non previsti specificatamente nel bilancio preventivo approvato dall'Assemblea;
- n) svolge ogni altra funzione ad essa demandata dal presente Statuto o da deliberazioni degli Organi competenti.

Art. 25 - Il Presidente

1. Il Presidente della Federazione è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto, anche se persona ad essa estranea, su proposta non vincolante del Consiglio Direttivo.
2. A tal fine il Consiglio Direttivo nomina a scrutinio segreto una Commissione di Designazione di tre membri, della quale non può far parte il Presidente in carica. La Commissione di Designazione sottopone al Consiglio Direttivo alcune indicazioni, che esso fa proprie. Al Consiglio Direttivo devono comunque essere sottoposte le indicazioni appoggiate da Associazioni provenienti da almeno tre Regioni.
3. Il Presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva;
 - b) convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria;
 - c) ha la legale rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma a tutti gli effetti di legge e statutari;
 - d) provvede all'attuazione delle delibere dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva; al coordinamento dell'attività della Federazione; sovrintende alla amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione, mantenendosi nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio per ciascun capitolo; vigila sull'andamento delle attività, degli uffici e dei servizi;
 - e) nomina tra i Consiglieri il Vice Presidente Vicario;
 - f) propone al Consiglio Direttivo la nomina dei Consiglieri delegati a presiedere i Comitati Nazionali;
 - g) presiede la Conferenza delle Unioni Regionali;
 - h) può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione;
 - i) provvede, sentito il Direttore Generale, all'adozione dei provvedimenti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale, alle assunzioni ed ai licenziamenti, nonché all'adozione di provvedimenti disciplinari d'urgenza nei confronti del personale stesso;
 - j) in caso di motivata urgenza può esercitare i poteri della Giunta Esecutiva, riferendo alla stessa nella prima riunione successiva, al fine di ottenere la ratifica del proprio operato.

Art. 26 - I Vice Presidenti

Il Vice Presidente Vicario ed i Vice Presidenti coadiuvano il Presidente nella realizzazione del programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza della Federazione, e operano con sua delega nell'ambito delle responsabilità a ciascuno di essi affidate.

Art. 27 - Il Tesoriere

Il Tesoriere predispose il bilancio consuntivo, nonché, d'intesa con il Presidente, il bilancio preventivo da sottoporre all'esame della Giunta esecutiva.

Verifica e controlla l'attuazione delle delibere in materia di spesa, riferendone al Presidente ed al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 28 - Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti, nominati dalla Assemblea. Il Collegio nomina tra i propri membri il Presidente.
2. Il Collegio vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce all'Assemblea Generale con relazione scritta sul conto consuntivo di ciascun anno.
3. I Revisori dei Conti relazionano collegialmente all'Assemblea sui bilanci e partecipano alle adunanze del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Art. 29 - Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri nominati dall'Assemblea. Il Collegio nomina tra i propri membri il Presidente.
2. La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica.
3. Nel caso in cui un Probiviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.
4. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.
5. Sono deferite ai Probiviri le controversie sulla interpretazione e l'applicazione del presente Statuto e del Codice Etico.
6. Sono inoltre deferite ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, le controversie di qualunque natura che siano insorte tra le componenti del Sistema organizzativo federale, e che non si siano potute risolvere bonariamente.
7. I Probiviri possono essere aditi in sede di appello avverso le pronunce dei Probiviri delle altre componenti del Sistema federale. Il Collegio federale potrà essere adito dalla parte rimasta soccombente in primo grado ed il ricorso sospende l'esecutività della decisione di primo grado. I Probiviri delle componenti del Sistema comunicheranno ai Probiviri federali le controversie loro demandate: a tale riguardo la Federazione potrà fornire elementi documentali e/o informativi per la risoluzione delle controversie stesse.
8. I Probiviri si pronunciano su tutti i casi sottoposti dalla Giunta Esecutiva e dal Consiglio Direttivo, di iniziativa propria o su richiesta di una componente del Sistema. Nei casi di ricorso possono essere aditi dalle componenti del Sistema anche direttamente, così come nei casi di controversia tra le componenti.
9. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.
10. Le decisioni dei Probiviri sono inappellabili e saranno assunte sulla base delle normative statutarie, del Codice Etico nonché di criteri di deontologia associativa; nei casi di controversia potranno essere adottate, su richiesta di entrambe le parti o per autonoma valutazione dei Probiviri stessi, in considerazione della natura della controversia, decisioni pro bono et aequo.

Art. 30 - Comitati Nazionali

1. Al fine di rappresentare in seno alla Federazione le istanze unitarie delle imprese accomunate da particolari caratteristiche, il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di Comitati Nazionali, tenuto conto dell'evoluzione delle esigenze del Sistema organizzativo federale, nominando al suo interno, su proposta del Presidente federale, i delegati a presiederli.
2. La composizione ed il funzionamento dei Comitati Nazionali sono stabiliti da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo

Art. 31 - Comitato Nazionale Giovani Albergatori

1. E' costituito il Comitato Nazionale Giovani Albergatori. Il Comitato ha il compito di promuovere la crescita professionale dei giovani imprenditori, sostenere l'affermazione dei giovani imprenditori negli ambiti sociali ed istituzionali, stimolare lo spirito associativo, rappresentare in seno alla Federazione in modo unitario le istanze dei giovani imprenditori.
2. Il Comitato è composto da delegati delle Associazioni territoriali. Ciascuna Associazione territoriale nomina uno o più delegati, in conformità a quanto previsto con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo della Federazione. Il Comitato nomina tra i suoi componenti il proprio Presidente.

Art. 32 - Disposizioni generali sui Comitati Nazionali

1. Sono escluse dalle competenze dei Comitati Nazionali le materie di carattere amministrativo e organizzativo statutariamente attribuite alla Federazione.
2. Il funzionamento e l'attività dei Comitati Nazionali sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo della Federazione.

Art. 33 - Commissioni Consultive

1. La Giunta Esecutiva può costituire, su proposta del Presidente, Commissioni con funzioni consultive per l'esame di problemi tecnici, economici, legislativi ed altro, o attinenti a segmenti specifici del Sistema organizzativo federale.
2. Possono essere chiamati a far parte di tali Commissioni, oltre ai Direttori delle Associazioni aderenti, anche esperti estranei alla Federazione.
3. I componenti decadono comunque dall'incarico in coincidenza della scadenza delle cariche direttive della Federazione.

Art. 34 - Disposizioni generali sulle cariche e sul funzionamento degli organi

1. Il rappresentante di una componente del Sistema organizzativo federale che perda la qualità di socio della componente organizzativa stessa decade sia dalla carica che egli ricopre nella Federazione, sia da quelle altre che gli siano state conferite in rappresentanza della Federazione.
2. Tutte le cariche hanno la durata di cinque esercizi sociali, e non possono essere ricoperte per oltre due mandati completi e consecutivi, fatta eccezione per la carica di componente del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva.
3. Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
4. Il Presidente regionale, quale membro di diritto del Consiglio Direttivo, può, in via permanente o provvisoria, farsi sostituire in tale carica da altro componente il Consiglio Direttivo della sua Unione Regionale. Quando la sostituzione è permanente, per l'intero mandato il nuovo componente è eleggibile a componente la Giunta Esecutiva ed alle altre cariche federali.
5. A fronte di ragioni di necessità e/o di urgenza, le riunioni del Consiglio Direttivo, della Giunta Esecutiva e del Collegio dei Revisori possono tenersi anche mediante consultazione scritta. Le relative modalità sono definite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 35 - Il Direttore Generale

Il Direttore Generale:

- a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle attività della Federazione, è responsabile del funzionamento della struttura e sovrintende a tutti gli uffici e servizi federali provvedendo al buon andamento di essi;
- b) esercita, su delega del Presidente, i poteri necessari per la gestione ordinaria della Federazione;
- c) partecipa con voto consultivo alle riunioni di tutti gli organi collegiali della Federazione;
- d) può rappresentare, su incarico del Presidente, la Federazione nei rapporti esterni.

TITOLO IV - FONDO COMUNE - BILANCIO PREVENTIVO - CONTO CONSUNTIVO

Art. 36 - Fondo Comune

1. Il fondo comune della Federazione è costituito:
 - a) dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
 - b) dagli investimenti mobiliari e immobiliari;
 - c) dai contributi annui a carico dei soci;
 - d) dalle contribuzioni direttamente a carico delle imprese;
 - e) dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore della Federazione e dalle eventuali devoluzioni di beni fatte a qualsiasi titolo in favore della Federazione stessa.
2. Con il fondo comune si provvede alle spese della Federazione.
3. La Giunta Esecutiva determina le modalità per la erogazione delle spese, per gli investimenti di capitale e in genere per la gestione economico - finanziaria del fondo comune.
4. Durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Sono fatti salvi gli interventi ed i finanziamenti di cui all'articolo 17 comma 2 lettera d).

Art. 37- Bilancio preventivo - Conto consuntivo

1. Per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno solare, sono compilati il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, i quali sono sottoposti alla approvazione dell'Assemblea Generale insieme con le Relazioni del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti e devono essere comunicati ai Soci almeno 15 giorni prima dell'Assemblea Generale.

TITOLO V - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 38 - Principi generali

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni degli Artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché le leggi speciali sulle Associazioni Sindacali e, in mancanza, i principi generali di diritto che regolano la materia.
2. A tutti gli effetti statutari le Associazioni delle province autonome di Trento e Bolzano sono equiparate alle Unioni Regionali.

Art. 39 - Coordinamento con le norme costituzionali

1. Con riferimento all'art. 39 della Costituzione, il Presidente della Federazione, è, senza limiti di tempo, autorizzato a provvedere alla eventuale registrazione della Federazione, espletando le relative pratiche.
2. Il Presidente è altresì autorizzato, previa approvazione della Giunta Esecutiva, ad apportare al presente Statuto tutte le modifiche che fossero richieste per detta registrazione e per il perfezionamento della pratica.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- I. *Il presente Statuto entra in vigore dalla data odierna.*
- II. *Tutti gli organi in atto alla data di entrata in vigore del presente Statuto dureranno in carica fino alla scadenza dell'esercizio in corso. Agli effetti della rieleggibilità nelle cariche, ai sensi dell'articolo 34 comma 2, il mandato in corso al 30 novembre 2015 deve intendersi come primo mandato.*
- III. *I Comitati Nazionali in atto alla data di entrata in vigore del presente Statuto dureranno in carica fino alla scadenza del mandato prevista dall'articolo 34, comma 2.*
- IV. *In sede di prima applicazione, il Regolamento di cui all'articolo 15, comma 5, è approvato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.*
- V. *Le componenti del Sistema Organizzativo federale sono tenute a conformare i propri Statuti agli Statuti – quadro deliberati dal Consiglio Direttivo federale entro un anno dalla loro approvazione. In caso di inottemperanza al presente obbligo si dà applicazione alla procedura prevista dall'articolo 8 del presente Statuto.”*